

ALLEGATO ALL'ATTO N.
REGISTRATO a UDINE II
SERIE 3 - PRIVATI N.A.-

641
27 GEN 2020

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti

Esente da imposta di bollo e registro
ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 117/17

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali



Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita l'associazione di volontariato non riconosciuta denominata **Forum di volontariato attivo O.d.V.**, con sede giuridica e sociale in REMANZACCO via Marconi 19/9.
2. L'associazione è costituita tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. Il **FORUM di volontariato attivo O.d.V.** è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, civile e culturale ed è fondata prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e sulla partecipazione attiva, volontaria e gratuita dei suoi aderenti.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsati dalla associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 numero 117.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

5. Il numero degli associati è conforme a quanto fissato dalla legge. Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo di sette (sette), stabilito dalla legge.

Art. 4 Scopi e finalità

Il FORUM di volontariato attivo O.d.V. opera in maniera riconducibile alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; .
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare:

- realizzazione di attività dirette alla condivisione, al superamento delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali più deboli (anziani, portatori di handicap, invalidi civili, ecc...)
- promozione delle categorie svantaggiate, con iniziative di aggregazione sociale e culturale, di recupero e prevenzione nel campo sociosanitario nonché della tutela dei diritti civili e della difesa dell'ambiente.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, editoriali conformi agli scopi statutari.
- realizzazione di progetti con le forze sociali pubbliche a favore della società civile e di collaborazione con altri organismi che perseguono gli stessi scopi, al fine di prevenire o rimuovere cause di emarginazione e discriminazione sociale per una migliore qualità della vita.
- Per realizzare questi obiettivi il Forum può stipulare convenzioni con Associazioni ed Enti sia pubblici che privati.

Titolo II **Risorse ed attività economiche**

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è formato: dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

5. Il numero degli associati è conforme a quanto fissato dalla legge. Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo di sette (sette), stabilito dalla legge.

Art. 4 Scopi e finalità

Il FORUM di volontariato attivo O.d.V. opera in maniera riconducibile alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; .
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare:

- realizzazione di attività dirette alla condivisione, al superamento delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali più deboli (anziani, portatori di handicap, invalidi civili, ecc...)
- promozione delle categorie svantaggiate, con iniziative di aggregazione sociale e culturale, di recupero e prevenzione nel campo sociosanitario nonché della tutela dei diritti civili e della difesa dell'ambiente.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, editoriali conformi agli scopi statutari.
- realizzazione di progetti con le forze sociali pubbliche a favore della società civile e di collaborazione con altri organismi che perseguono gli stessi scopi, al fine di prevenire o rimuovere cause di emarginazione e discriminazione sociale per una migliore qualità della vita.
- Per realizzare questi obiettivi il Forum può stipulare convenzioni con Associazioni ed Enti sia pubblici che privati.

Titolo II **Risorse ed attività economiche**

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è formato: dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

- (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dall'organo di amministrazione, che autorizza il presidente a compiere i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - (e) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati, o acquisiti a qualunque titolo dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. **Il Forum di Volontariato attivo O.d.V.** risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi per le attività connesse all'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. Il numero degli associati è conforme a quanto fissato dalla legge. Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo di sette (sette), stabilito dalla legge.

Art. 4 Scopi e finalità

Il FORUM di volontariato attivo O.d.V. opera in maniera riconducibile alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; .
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare:

- realizzazione di attività dirette alla condivisione, al superamento delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali più deboli (anziani, portatori di handicap, invalidi civili, ecc...)
- promozione delle categorie svantaggiate, con iniziative di aggregazione sociale e culturale, di recupero e prevenzione nel campo sociosanitario nonché della tutela dei diritti civili e della difesa dell'ambiente.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, editoriali conformi agli scopi statutari.
- realizzazione di progetti con le forze sociali pubbliche a favore della società civile e di collaborazione con altri organismi che perseguono gli stessi scopi, al fine di prevenire o rimuovere cause di emarginazione e discriminazione sociale per una migliore qualità della vita.
- Per realizzare questi obiettivi il Forum può stipulare convenzioni con Associazioni ed Enti sia pubblici che privati.

Titolo II **Risorse ed attività economiche**

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è formato: dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

- (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dall'organo di amministrazione, che autorizza il presidente a compiere i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - (e) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati, o acquisiti a qualunque titolo dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. **Il Forum di Volontariato attivo O.d.V.** risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi per le attività connesse all'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III **Associati**

Art. 9

Criteri di ammissione ed esclusione

1. Al **Forum di volontariato attivo O.d.V.** possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
2. Il numero è illimitato. La qualità di associato non è trasmissibile e sono escluse partecipazioni temporanee.
3. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara in maniera esplicita di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione che deve prendere in esame la domanda nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. Ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni.

La qualità di aderente o volontario non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione, senza oneri per sé stessi per:

- mancato versamento della quota associativa
- dimissioni volontarie
- decesso
- comportamento contrastante con gli scopi statutari

Art. 10

Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto

- di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione morale del presidente.
- di esaminare i libri associativi, per presa visione, presso la sede dell'associazione.
- di informazione e controllo stabiliti dalle leggi vigenti e dallo statuto.
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e dimostrate per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

5. Il numero degli associati è conforme a quanto fissato dalla legge. Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo di sette (sette), stabilito dalla legge.

Art. 4 Scopi e finalità

Il FORUM di volontariato attivo O.d.V. opera in maniera riconducibile alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; .
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare:

- realizzazione di attività dirette alla condivisione, al superamento delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali più deboli (anziani, portatori di handicap, invalidi civili, ecc...)
- promozione delle categorie svantaggiate, con iniziative di aggregazione sociale e culturale, di recupero e prevenzione nel campo sociosanitario nonché della tutela dei diritti civili e della difesa dell'ambiente.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, editoriali conformi agli scopi statutari.
- realizzazione di progetti con le forze sociali pubbliche a favore della società civile e di collaborazione con altri organismi che perseguono gli stessi scopi, al fine di prevenire o rimuovere cause di emarginazione e discriminazione sociale per una migliore qualità della vita.
- Per realizzare questi obiettivi il Forum può stipulare convenzioni con Associazioni ed Enti sia pubblici che privati.

Titolo II **Risorse ed attività economiche**

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è formato: dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

- (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dall'organo di amministrazione, che autorizza il presidente a compiere i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - (e) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati, o acquisiti a qualunque titolo dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. **Il Forum di Volontariato attivo O.d.V.** risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi per le attività connesse all'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III **Associati**

Art. 9

Criteri di ammissione ed esclusione

1. Al **Forum di volontariato attivo O.d.V.** possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
2. Il numero è illimitato. La qualità di associato non è trasmissibile e sono escluse partecipazioni temporanee.
3. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara in maniera esplicita di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione che deve prendere in esame la domanda nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. Ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni.

La qualità di aderente o volontario non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione, senza oneri per sé stessi per:

- mancato versamento della quota associativa
- dimissioni volontarie
- decesso
- comportamento contrastante con gli scopi statutari

Art. 10

Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto

- di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione morale del presidente.
- di esaminare i libri associativi, per presa visione, presso la sede dell'associazione.
- di informazione e controllo stabiliti dalle leggi vigenti e dallo statuto.
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e dimostrate per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 11
Doveri degli associati

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo, partecipano alla vita associativa e, all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota associativa annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.

Art. 12
Recesso da socio

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Titolo
IV
Organi dell'Associazione

Art. 13
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'assemblea;
 - 2) l'organo di amministrazione;
 - 3) il presidente
 - 4) il vicepresidente
 - 5) il segretario
 - 6) i revisori dei conti.

5. Il numero degli associati è conforme a quanto fissato dalla legge. Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo di sette (sette), stabilito dalla legge.

Art. 4 Scopi e finalità

Il FORUM di volontariato attivo O.d.V. opera in maniera riconducibile alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; .
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare:

- realizzazione di attività dirette alla condivisione, al superamento delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali più deboli (anziani, portatori di handicap, invalidi civili, ecc...)
- promozione delle categorie svantaggiate, con iniziative di aggregazione sociale e culturale, di recupero e prevenzione nel campo sociosanitario nonché della tutela dei diritti civili e della difesa dell'ambiente.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, editoriali conformi agli scopi statutari.
- realizzazione di progetti con le forze sociali pubbliche a favore della società civile e di collaborazione con altri organismi che perseguono gli stessi scopi, al fine di prevenire o rimuovere cause di emarginazione e discriminazione sociale per una migliore qualità della vita.
- Per realizzare questi obiettivi il Forum può stipulare convenzioni con Associazioni ed Enti sia pubblici che privati.

Titolo II **Risorse ed attività economiche**

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è formato: dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

- (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dall'organo di amministrazione, che autorizza il presidente a compiere i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - (e) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati, o acquisiti a qualunque titolo dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. **Il Forum di Volontariato attivo O.d.V.** risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi per le attività connesse all'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III **Associati**

Art. 9

Criteri di ammissione ed esclusione

1. Al **Forum di volontariato attivo O.d.V.** possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
2. Il numero è illimitato. La qualità di associato non è trasmissibile e sono escluse partecipazioni temporanee.
3. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara in maniera esplicita di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione che deve prendere in esame la domanda nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. Ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni.

La qualità di aderente o volontario non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione, senza oneri per sé stessi per:

- mancato versamento della quota associativa
- dimissioni volontarie
- decesso
- comportamento contrastante con gli scopi statutari

Art. 10

Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto

- di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione morale del presidente.
- di esaminare i libri associativi, per presa visione, presso la sede dell'associazione.
- di informazione e controllo stabiliti dalle leggi vigenti e dallo statuto.
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e dimostrate per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 11
Doveri degli associati

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo, partecipano alla vita associativa e, all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota associativa annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.

Art. 12
Recesso da socio

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Titolo
IV
Organi dell'Associazione

Art. 13
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'assemblea;
 - 2) l'organo di amministrazione;
 - 3) il presidente
 - 4) il vicepresidente
 - 5) il segretario
 - 6) i revisori dei conti.

Art. 14
Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente
4. Ogni aderente ha diritto al proprio voto, più uno in caso di delega.

Art. 15
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione della stessa.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 marzo.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16
Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 (cinque) aderenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
5. Hanno diritto di voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno 1 (uno) mese.

5. Il numero degli associati è conforme a quanto fissato dalla legge. Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo di sette (sette), stabilito dalla legge.

Art. 4 Scopi e finalità

Il FORUM di volontariato attivo O.d.V. opera in maniera riconducibile alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; .
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare:

- realizzazione di attività dirette alla condivisione, al superamento delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali più deboli (anziani, portatori di handicap, invalidi civili, ecc...)
- promozione delle categorie svantaggiate, con iniziative di aggregazione sociale e culturale, di recupero e prevenzione nel campo sociosanitario nonché della tutela dei diritti civili e della difesa dell'ambiente.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, editoriali conformi agli scopi statutari.
- realizzazione di progetti con le forze sociali pubbliche a favore della società civile e di collaborazione con altri organismi che perseguono gli stessi scopi, al fine di prevenire o rimuovere cause di emarginazione e discriminazione sociale per una migliore qualità della vita.
- Per realizzare questi obiettivi il Forum può stipulare convenzioni con Associazioni ed Enti sia pubblici che privati.

Titolo II **Risorse ed attività economiche**

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è formato: dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

- (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dall'organo di amministrazione, che autorizza il presidente a compiere i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - (e) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati, o acquisiti a qualunque titolo dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. **Il Forum di Volontariato attivo O.d.V.** risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi per le attività connesse all'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III **Associati**

Art. 9

Criteri di ammissione ed esclusione

1. Al **Forum di volontariato attivo O.d.V.** possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
2. Il numero è illimitato. La qualità di associato non è trasmissibile e sono escluse partecipazioni temporanee.
3. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara in maniera esplicita di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione che deve prendere in esame la domanda nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. Ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni.

La qualità di aderente o volontario non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione, senza oneri per sé stessi per:

- mancato versamento della quota associativa
- dimissioni volontarie
- decesso
- comportamento contrastante con gli scopi statutari

Art. 10

Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto

- di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione morale del presidente.
- di esaminare i libri associativi, per presa visione, presso la sede dell'associazione.
- di informazione e controllo stabiliti dalle leggi vigenti e dallo statuto.
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e dimostrate per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 11
Doveri degli associati

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo, partecipano alla vita associativa e, all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota associativa annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.

Art. 12
Recesso da socio

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Titolo
IV
Organi dell'Associazione

Art. 13
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'assemblea;
 - 2) l'organo di amministrazione;
 - 3) il presidente
 - 4) il vicepresidente
 - 5) il segretario
 - 6) i revisori dei conti.

Art. 14
Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente
4. Ogni aderente ha diritto al proprio voto, più uno in caso di delega.

Art. 15
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione della stessa.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 marzo.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16
Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 (cinque) aderenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
5. Hanno diritto di voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno 1 (uno) mese.

Art. 18
Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati.

Art. 19
Compiti dell'assemblea

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ◆ nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo, se necessario) e, se previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.;
- ◆ approva il bilancio di esercizio;
- ◆ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ◆ deliberare sull'esclusione degli associati.
- ◆ promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.
- ◆ delibera sull'esclusione degli associati.
- ◆ delibera con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.)
- ◆ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ◆ delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ◆ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'organo di amministrazione.

Art. 20
Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da 7 (sette) componenti nominati dall'assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'articolo 2382 Codice civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'organo di amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto.
4. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
5. Le deliberazioni impegnano tutti i componenti l'organo di amministrazione.

6. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

7. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

8. Nella prima seduta l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente, nomina il segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I membri eletti durano in carica per un periodo di tre a anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Funzioni del dell'organo di amministrazione:

- ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione o l'espulsione dei soci;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
 - ◆ ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
 - ◆ assume o stipula contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e, comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di tre, i quali possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il presidente dura in carica tre anni, viene eletto dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, ed è rieleggibile

2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

6. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

7. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

8. Nella prima seduta l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente, nomina il segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I membri eletti durano in carica per un periodo di tre a anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Funzioni del dell'organo di amministrazione:

- ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione o l'espulsione dei soci;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
 - ◆ ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
 - ◆ assume o stipula contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e, comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di tre, i quali possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il presidente dura in carica tre anni, viene eletto dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, ed è rieleggibile

2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di cessazione dalla carica o dimissioni del Presidente, viene sostituito dal vicepresidente, sino alla convocazione della prima riunione dell'organo di amministrazione, che provvederà alla nomina del nuovo Presidente

Art. 23 Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - e) svolge funzioni di economato.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite ad un altro membro dell'organo di amministrazione (Tesoriere).

Art. 24

Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 Lgs. N. 117/2017, L'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Il controllo contabile è esercitato da due (due) revisori dei conti eletti dall'assemblea anche tra non soci.
3. Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio, fatta per iscritto e firmata.
4. Il revisore o collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
5. Il revisore o collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.
6. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Titolo V **Il bilancio**

Art. 25 Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'Art 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla

6. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

7. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

8. Nella prima seduta l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente, nomina il segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I membri eletti durano in carica per un periodo di tre a anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Funzioni del dell'organo di amministrazione:

- ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione o l'espulsione dei soci;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
 - ◆ ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
 - ◆ assume o stipula contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e, comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di tre, i quali possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il presidente dura in carica tre anni, viene eletto dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, ed è rieleggibile

2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di cessazione dalla carica o dimissioni del Presidente, viene sostituito dal vicepresidente, sino alla convocazione della prima riunione dell'organo di amministrazione, che provvederà alla nomina del nuovo Presidente

Art. 23

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - e) svolge funzioni di economato.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite ad un altro membro dell'organo di amministrazione (Tesoriere).

Art. 24

Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 Lgs. N. 117/2017, L'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Il controllo contabile è esercitato da due (due) revisori dei conti eletti dall'assemblea anche tra non soci.
3. Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio, fatta per iscritto e firmata.
4. Il revisore o collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
5. Il revisore o collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.
6. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Titolo V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'Art 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla

chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere visionata da tutti gli aderenti.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento perseguono le medesime finalità.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26 Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 27 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre persone di fiducia. Uno da ciascuna delle parti ed il terzo con funzioni di presidente, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura,

2. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

α) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

β) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'attività dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre

organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena attività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Remanzacco,
Prot. N°

Remanzacco 30-06-2019

Verbale di Assemblea del 27-06-2019

L'incontro inizia alle ore 18,35 presso la sede del Forum di volontariato attivo.
L'ordine del giorno dell'importante convocazione è l'approvazione delle modifiche da apportare allo statuto dell'associazione per adeguarlo al D. Lgs. 17/2017.
Il segretario verifica che come da statuto i volontari presenti siano la maggioranza dei due terzi degli aderenti di seguito elencati;
Baita Maria, Bertoni Gloria, Blasigh Karin, Brancale Barbara, Carmieleto Luigino, Cainero Luigi, De corti Moreno, Sala Franco, Serafini Oriana, Sivestri Franco, Zangrando Roberta, Cicuttini Loredana, Minutti Maria Luisa, Cracina Gabriella, Bazzan Adriani, Lorenzini Gino. Quattro soci con delega.
Il presidente illustra le varie piccole modifiche che il legislatore ha ritenuto inserire nello statuto già esistente.
Le modifiche riguardano il ruolo dei volontari, la struttura dell'organigramma, i revisori dei conti. In generale si cerca di eliminare le eventuali conflittualità tra operatori e legislatori, tra chi propone adeguamenti e chi dovrà rispettarli.
Da parte di alcuni presenti vengono richiesti chiarimenti che il presidente con dovizia di particolari da ai richiedenti.
Al termine, esaurita ogni domanda, lo statuto con gli adeguamenti al D. Lgs. 17/2017, viene approvato all'unanimità



il presidente
(Franco Silvestri)

FORUM di volontariato attivo

Via Marconi 19/9 - 33047 Remanzacco (UD) - Tel 0432.649339 - Codice Fiscale: 94076650301

27 GEN 2020
ESENTE
SERIE 3 - PRIVATI M.A.
Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Silvia Repetti

il segretario
(Luigi Cainero)
REGISTRATO a UDINE il
AL N°
Liquitati Euro

30-06-19